



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 12/12/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2012, n. 2467

D.G.R. 2341 del 24/10/2011 ad oggetto “Schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”. Rettifica e riapprovazione schema di contratto. Approvazione addendum per contratti già sottoscritti.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli:

Con Deliberazione n. 2341 del 24/10/2011, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGPROG 175-P del 17/09/2012, nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia, ha espresso il proprio parere in merito alla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 2341/2011, soffermandosi in particolare sul comma 2 dell'art. 6 (“Compenso”) dello schema di contratto in parola, il quale prevedeva espressamente che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del Direttore Generale di cui al precedente comma 1, quantificato in misura pari ad euro 111.555,00 (centoundicimilacinquecentocinquantacinque/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, è “calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali assegni ad personam, è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare”.

A tale riguardo, il Ministero ha preso atto dei chiarimenti forniti dalla Regione con nota prot. AOO\_151-7151 del 21/6/2012 (in riscontro alla nota ministeriale DGPROG prot. 117-P del 12/6/2012), evincendo da tali chiarimenti che “per “trattamento fisso e continuativo” si intenderebbe “il trattamento economico onnicomprensivo” di cui all'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m. e che per “retribuzione di risultato” sembrerebbe intendersi l'integrazione del 20% dello stesso trattamento prevista dalla medesima norma”. Il Ministero ha ritenuto, viceversa, “non chiaro il riferimento ad “eventuali “assegni ad personam”, suggerendo a tale proposito che “per evitare problemi interpretativi, sarebbe stato preferibile utilizzare la terminologia prevista dal citato DPCM 502/1995”.

Il D.P.C.M. n. 502/1995, così come successivamente integrato e modificato con D.P.C.M. n. 319/2001, all'art. 1, comma 5, stabilisce che il trattamento economico del Direttore Generale “è onnicomprensivo”, includendo anche “le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni” e che, in aggiunta, “al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e

documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C”.

Sulla materia è intervenuto l’art. 26 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato “Modifiche all’art. 17 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1”, che ha ridefinito il trattamento economico annuo del Direttore Generale, Amministrativo e sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, prevedendo che lo stesso “è equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Tale previsione dell’art. 26 della L.R. 4/2010, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011 nella parte in cui “la disposizione regionale, prevedendo l’incremento e l’integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli Enti ed Istituti sanitari, comporti una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell’art. 81 della Costituzione”. Ciò in ragione del principio in base al quale le leggi istitutive di nuove o maggiori spese devono recare un’esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, non sfuggendo a tale obbligo neanche le norme regionali.

Secondo la Corte, la predetta norma regionale avrebbe inoltre violato anche il principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dall’art. 61, comma 14, del Decreto legge 12 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto, n. 133, in base al quale: “A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Si ritiene pertanto che l’art. 6, comma 2 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011, il quale stabilisce come detto che il trattamento economico dei Direttori Generali “calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali assegni ad personam, è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare”, debba essere rettificato, in ossequio al disposto letterale del D.P.C.M. n. 502/1995, come di seguito riportato: “Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare”.

Da una verifica d’ufficio, inoltre, è emersa l’opportunità di una modifica dell’art. 12 (“Registrazione”) dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011, il quale prevede che “1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 2. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell’Azienda”.

Infatti il D.P.R. n. 642/1972 s.m.i., avente ad oggetto “Disciplina dell’imposta di bollo”, ha ridefinito la materia dell’imposta di bollo, individuando nell’allegata Tabella B gli atti, i documenti e i registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, fra i quali rientrano - al punto 25 della predetta tabella - i “contratti di lavoro e di impiego sia individuali che collettivi”.

Si ritiene pertanto che l’art. 12 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 debba essere rettificato come di seguito riportato:

“1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell’Azienda”

Pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia e preso atto dei rilievi ministeriali innanzi citati, si ritiene opportuno procedere alle seguenti rettifiche dello schema di contratto allegato alla D.G.R. n.

2341/2011:

- L'art. 6, comma 2 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 è così sostituito:  
"Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare".
- L'art. 12 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 è così sostituito:  
"1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda".

A seguito delle predette rettifiche si propone, per ragioni di trasparenza amministrativa, di procedere alla riapprovazione del predetto schema di contratto, allegato 1 al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, attesa l'avvenuta sottoscrizione dei rispettivi contratti da parte dei Direttori generali di ASL BA, ASL BR, ASL BT, ASL LE ed ASL TA in data 29/11/2011 e del Direttore generale ASL FG in data 2/5/2012, si propone di procedere all'approvazione di un addendum ai contratti dagli stessi già sottoscritti secondo lo schema di cui alla D.G.R. n. 2341/2011, allegato 2 al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, prevedendo altresì che i predetti Direttori generali sottoscrivano l'addendum innanzi citato unitamente al Presidente della Giunta Regionale.

Il presente schema di provvedimento dovrà essere trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, al Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria ed al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, al Servizio Controlli dell'Area finanza e controlli ed all'Agenzia Regionale Sanitaria (ARES), per quanto di rispettiva competenza.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento rientrano nelle somme mensilmente assegnate alle Aziende Sanitarie, che gravano sul capitolo 741090 del bilancio regionale di previsione dei rispettivi esercizi finanziari.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge  
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di rettificare, nel rispetto della normativa vigente in materia e preso atto dei relativi rilievi ministeriali, lo schema di contratto allegato alla D.G.R. n. 2341/2011 come di seguito:
  - L'art. 6, comma 2 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 è così sostituito: "Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare".
  - L'art. 12 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 è così sostituito:  
"1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda".
- di disporre, pertanto, la riapprovazione dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 2341/2011 integrato con le rettifiche di cui innanzi, allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- di provvedere inoltre - attesa l'avvenuta sottoscrizione dei rispettivi contratti da parte dei Direttori generali di ASL BA, ASL BR, ASL BT, ASL LE ed ASL TA in data 29/11/2011, e del Direttore generale ASL FG in data 2/5/2012 - all'approvazione di un addendum ai contratti dagli stessi già sottoscritti secondo lo schema di cui alla D.G.R. n. 2341/2011, allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che i Direttori generali di cui al punto precedente sottoscrivano l'addendum innanzi citato unitamente al Presidente della Giunta Regionale;
- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso, per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, al Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria ed al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, al Servizio Controlli dell'Area finanza e controlli ed all'Agenzia Regionale Sanitaria (ARES);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola